

- In particolare, **nel Parere 2/13 del 18 dicembre 2014** la Corte ha ribadito che *“qualsiasi accordo internazionale concluso dall’Unione non può compromettere l’autonomia del diritto dell’Unione né il ruolo della Corte quale garante ultimo dell’interpretazione uniforme dei Trattati”*.
- Analogo principio è stato ulteriormente precisato **nel Parere 1/17 del 30 aprile 2019** relativo all’Accordo economico e commerciale globale tra l’Unione europea e il Canada (CETA), nel quale la Corte ha affermato che *“eventuali meccanismi internazionali di risoluzione delle controversie sono compatibili con il diritto dell’Unione solo se non incidono sull’autonomia dell’ordinamento giuridico europeo e sul sistema giurisdizionale dell’Unione*.
- Tale condotta configurerebbe una grave ipotesi di cattiva amministrazione, in quanto lesiva dell’equilibrio istituzionale e del principio del primato del diritto.



2. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

- Il principio di precauzione, **codificato all’art. 191, paragrafo 2, TFUE**, obbliga le istituzioni dell’Unione ad agire preventivamente per evitare danni potenziali all’ambiente e alla salute umana, anche in assenza di prove scientifiche definitive.
- La **Corte di Giustizia dell’Unione europea** ha chiarito in più occasioni che tale principio costituisce uno dei fondamenti dell’azione dell’Unione in materia ambientale e sanitaria.
- In particolare, nella sentenza della Corte di Giustizia, **causa C-157/96, National Farmers’ Union**, la Corte ha affermato che *“le istituzioni europee sono legittimate ad adottare misure di protezione anche in presenza di incertezza scientifica, qualora vi sia il rischio di danni gravi o irreversibili per la salute umana, animale o per l’ambiente”*.
- Analogo orientamento è stato successivamente ribadito **dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza T-13/99, Pfizer Animal Health SA c. Consiglio**, nella quale è stato chiarito che *“il principio di precauzione impone alle istituzioni di privilegiare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente rispetto a considerazioni meramente economiche, ogniquale volta sussista un rischio plausibile, anche se non pienamente dimostrato sul piano scientifico”*.
- Dare attuazione a un accordo che, come ampiamente documentato, incentiverebbe pratiche agricole insostenibili, l’uso di pesticidi vietati in UE e la deforestazione, e che al contempo indebolisce gli strumenti di controllo, costituirebbe una palese e ingiustificabile abdicazione a tale principio fondamentale, la cui tutela è di